



2025/1793

11.9.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1793 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di cottura a gas per uso domestico, regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento, caldaie per riscaldamento a gas e valvole automatiche di sfianto per bruciatori a gas e apparecchi a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere ritenuti conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse stabiliti in tale regolamento.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789, il CEN ha rivisto varie norme armonizzate esistenti. Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme armonizzate riviste a sostegno del regolamento (UE) 2016/426: EN 30-2-1:2024 relativa agli apparecchi di cottura a gas per uso domestico per l'utilizzazione razionale dell'energia, EN 88-2:2022+A1:2024 ed EN 88-3:2022+A1:2024 relative ai regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, EN 125:2022+A1:2024 relativa ai dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento per apparecchi utilizzatori a gas, EN 15502-2-2:2024 relativa alle caldaie per riscaldamento a gas per gli apparecchi di tipo B1 ed EN 16304:2022+A1:2024 relativa alle valvole automatiche di sfianto per bruciatori a gas e apparecchi a gas.
- (4) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 30-2-1:2024, EN 88-2:2022+A1:2024, EN 88-3:2022+A1:2024, EN 125:2022+A1:2024, EN 15502-2-2:2024 ed EN 16304:2022+A1:2024 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione, del 20 luglio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda gli apparecchi a gas e relativi accessori a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (5) Le seguenti norme armonizzate soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/426: EN 30-2-1:2024, EN 88-2:2022+A1:2024, EN 88-3:2022+A1:2024, EN 125:2022+A1:2024, EN 15502-2-2:2024 ed EN 16304:2022+A1:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Il CEN ha inoltre emesso una rettifica della norma armonizzata EN 15502-2-1:2022+A1:2023 relativa a una norma specifica per le caldaie per riscaldamento a gas per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW, il cui riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione⁽⁴⁾. Ciò ha avuto per esito la norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023 quale rettificata dalla norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024. La rettifica EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024 è indispensabile per la corretta applicazione della norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023 in quanto norma armonizzata. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento della norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023, quale rettificata dalla norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/426. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e di una rettifica della norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023 in detto allegato.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944.
- (9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione (GU L, 2024/2944, 2.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2944/oj).

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 è così modificato:

(1) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

« 2 bis.	EN 30-2-1:2024 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 2-1: Utilizzazione razionale dell'energia - Generalità»;
« 3 bis.	EN 88-2:2022+A1:2024 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 500 mbar e minore o uguale a 5 bar»;
« 3 ter.	EN 88-3:2022+A1:2024 Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Parte 3: Regolatori di pressione e/o portata per pressioni in ingresso fino a 500 kPa, di tipo elettronico»;
« 3 quater.	EN 125:2022+A1:2024 Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento»;
« 14 bis.	EN 15 502-2-2:2024 Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-2: Norma specifica per gli apparecchi di tipo B1»;
« 14 ter.	EN 16 304:2022+A1:2024 Valvole automatiche di sfiato per bruciatori a gas e apparecchi a gas»;

(2) la riga 14 è sostituita dalla seguente:

« 14.	EN 15 502-2-1:2022+A1:2023 Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW EN 15 502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024».
-------	--